

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CENTRO CALABRIA – Credito cooperativo- Società cooperativa
Sede sociale: Via Flaminia 1 – 88051 Cropani Marina (CZ)
Sede amministrativa e Direzione Generale: via Don Carlo De Cardona, 7 – 88100 Catanzaro
Registro imprese di Catanzaro, codice fiscale 01935780799 - REA 144812
Iscritta all'Albo nazionale delle cooperative al n. A109379 e all'Albo delle banche al n. 5208
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – Part. IVA 02529020220
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il prodotto è dedicato al target giovani “under 18”.

La sottoscrizione di fondi a terzi minorenni può essere effettuata quando sono soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Dossier e conto corrente collegato intestato a minore.
- Il soggetto pagante deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente presso la banca collocatrice.
- Solo fondi con emittente NEAM.
- Solo operazioni di sottoscrizione (le operazioni di vendita e switch sono soggette ad autorizzazione del Giudice Tutelare).
- Importo massimo € 4.900,00 per operazione non modificabile.

Con il “**Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e/o per il deposito titoli a custodia ed amministrazione**” alla banca viene conferito l’incarico dei seguenti servizi di investimento: ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento. Inoltre la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Tra i **principali rischi**, si segnalano:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto

- l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 20.000 euro per i crediti connessi con operazioni di investimento, derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE FISSE

DIRITTI DI CUSTODIA	
Obbligazioni italia	0,1% Minimo: € 5,00 Massimo: € 25,00
Titoli di stato Italia	0,1% Minimo: € 5,00 Massimo: € 25,00
INVIO COMUNICAZIONI	
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA (susupporto cartaceo)	€ 0,00
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00
INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI	€ 5,00
SPESE SU ESTRATTO CONTO	€ 0,00
spese produzione ed invio comunicazioni cartacee (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)	€ 0,00
MATERIALITÀ	
Commissioni	€ 10,00
NEGOZIAZIONE	
Eseguito	€ 3,00
Non eseguito	€ 2,00
OPERAZ. DI GESTIONE	
Giro titoli tra Polizze	€ 0,00
Trasferim. AD altro istituto	€ 0,00
Trasferim. DA altro istituto	€ 0,00
RIMBORSI	
Stacco cedole	Stacco cedole: € 0,00
Rimborso titoli	Rimborso titoli: € 0,00
GIORNI	
GIORNI VALUTA RIMBORSO CEDOLE	1 giorno lavorativo
GIORNI VALUTA RIMBORSO TITOLI	In giornata
SPESE VARIABILI	
ALTRE SPESE	
IMPOSTE E TASSE	Quelle previste dalla normativa vigente
SPESE ESTINZIONE POLIZZA	€ 0,00
COMMISSIONI DI ASTA BOT	
per BOT aventi vita residua pari o inferiore a 80 gg	0,03%
per BOT aventi vita residua compresa tra 81 e 140 gg	0,05%
per BOT aventi vita residua compresa tra 141 e 270 gg	0,1%
per BOT aventi vita residua pari o superiore a 271 gg	0,15%
RACCOLTA ORDINI	
BOT TRIMESTRALI	0,3% Minimo: € 15,00
BOT SEMESTRALI	0,3% Minimo: € 15,00
BOT ANNUALI	0,3% Minimo: € 15,00
TITOLI DI STATO ITALIA	0,3% Minimo: € 15,00
Obbligazioni ITALIA	0,1% Minimo: € 3,50
SOTTOSCRIZIONE	

BOT	0%
Obbligazioni Italia	0%
NEGOZIAZIONE DI SPEZZATURE TITOLI	
COMM. PER SPEZZATURE	

* sempre incluso il rimborso di spese eventualmente reclamate da altro intermediario autorizzato

ALTRO

CAPITALE DI RIFERIMENTO**

soglia delle perdite oltre la quale la Banca avvisa il Cliente: pari o superiore al 25% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni in strumenti derivati o warrant

** in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare perdite superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari

COMMISSIONE ANNUALE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

pronti contro termine	Gratuito
fondi comuni d'investimento e fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV)	Gratuito
strumenti finanziari di propria emissione	Gratuito

SPESE DI ACCREDITO

Cedole e rimborso di strumenti finanziari di propria emissione	ZERO
--	------

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da fornire mediante lettera raccomandata A.R., senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

La banca può recedere alle stesse condizioni e con le medesime modalità. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso dal contratto. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessazione del contratto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento, o la vendita dei titoli di sua pertinenza.

Tempi massimi: entro 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa comunicazione, salva la definizione delle eventuali operazioni in corso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA Soc. coop.

Ufficio Reclami

Via Don Carlo de Cardona, 7- CATANZARO – CAP 88100

e-mail: reclami@centrocalabria.it

pec: reclami@pec.centrocalabria.it

che risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 15 giorni lavorativi (ovvero entro i 35 giorni lavorativi nel caso in cui la banca, per ragioni eccezionali, comunicate al cliente con una comunicazione interlocutoria, non abbia potuto inviare il riscontro definitivo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo), prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore

Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (clausola relativa alla prestazione di servizi ed attività di investimento)

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa o comunque connessa alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito previsti.

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a **"Credito Cooperativo Centro Calabria - Ufficio Reclami"** - Via Don Carlo de Cardona, 7 – CATANZARO - CAP 88100, o inviata per posta elettronica alla indirizzo di PEC: reclami@pec.centrocalabria.it - indirizzo di posta elettronica: reclami@centrocalabria.it che risponderà entro 90 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)

La Banca ha aderito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito "Arbitro") in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 2 comma 5-bis del D.lgs. n. 179/2007.

La data di avvio di operatività dell'Arbitro è stata fissata al 9.1.2017.

L'Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale possono essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF (ossia nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell'Unione Europea).

Non rientrano nell'ambito di competenza dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione.

Il ricorso può essere proposto esclusivamente dall'investitore al dettaglio quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca e lo stesso non sia stato accolto, in tutto o in parte, dalla Banca oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;
- non sia decorso più di un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro (9.1.2017), entro un anno da tale data.

Le modalità di predisposizione ed invio del ricorso da parte dell'investitore si possono trovare sul sito web dell'Arbitro (www.acf.consob.it). Per i primi due anni dall'avvio dell'operatività dell'Arbitro (fino al 9.1.2019), la Consob ha stabilito che gli investitori che non si avvalgono del supporto di un'associazione dei consumatori ovvero di un procuratore, possono presentare il ricorso all'Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all'inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell'Arbitro.

Si precisa che il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'Arbitro è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell'ipotesi che siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito www.acf.consob.it.

Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate.
Esigibilità	Si intende la data nella quale l'importo derivante da accredito cedole/dividendi o

	rimborso titoli entra nella disponibilità della Banca.
Mercato dei capitali	Si intende il mercato finanziario in senso stretto, nel quale vengono trattati capitali e titoli rappresentativi di capitale, a cui partecipano società, autorità pubbliche ed enti sovranazionali in grado di offrire agli investitori un'ampia possibilità di scelta; il "mercato monetario" è il mercato per la negoziazione di attività finanziarie a breve scadenza, ossia inferiore ai 18 mesi
Spese accredito dividendi-cedole	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.
Spese consegna titoli allo sportello	Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza